

NR. 545/2022 V.G.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**SEZIONE I CIVILE**

La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:

Dott.	DOMENICO TAGLIALATELA	PRESIDENTE
Dott.ssa	CATERINA PASSARELLI	CONSIGLIERE
Dott.	LUCA MARANI	CONSIGLIERE EST.

a scioglimento della riserva formulata all'udienza odierna, decidendo sul reclamo ex art. 283 d.lgs. n. 14 del 2019

da

D [REDACTED], nata a [REDACTED], rappresentata e difesa in causa dall'avv. [REDACTED] del foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, [REDACTED] come da procura in calce all'atto di reclamo

nei confronti di

- [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- CASSA [REDACTED]
[REDACTED], con sede ad [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore



- [REDACTED] (in forma breve [REDACTED]), con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- **COMUNE** [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del Sindaco pro tempore

- [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- [REDACTED], con sede a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore

- reclamati-

ha pronunciato il seguente

DECRETO



D [REDACTED] con domanda depositata il 28.9.2022, assistita dal Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Verona, chiedeva al Tribunale di Verona il beneficio dell'esdebitazione ex art 283 C.C.II in quanto sovraindebitata incapiente.

Assunti i chiarimenti richiesti al Gestore della Crisi, il Tribunale definiva il procedimento rigettando con decreto del 24.1.2023 il ricorso ritenendo la D [REDACTED] non meritevole del beneficio per avere prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte da [REDACTED] s.r.l. (società dell'ex marito [REDACTED] C [REDACTED]) nei confronti di Cassa [REDACTED] [REDACTED] senza avere mai avuto disponibilità patrimoniali ovvero reddituali che potessero consentirle di far fronte agli obblighi così assunti (precisava che tali obblighi costituivano la parte preponderante del suo indebitamento, pari ad Euro 432.000,00). Inoltre, secondo il primo giudice, la circostanza che la società garantita potesse generare entrate non poteva apprezzarsi in favore della ricorrente, non trattandosi della fonte esclusiva o principale del reddito del nucleo familiare. Osservava al riguardo che *"l'ex marito ha rivestito cariche sociali, ed era inoltre socio, di un gran numero di società"*

La D [REDACTED] proponeva reclamo, contestando le argomentazioni del Tribunale. Riepilogava le vicende inerenti il rilascio della garanzia fideiussoria e l'incremento degli importi garantiti, rilevando che in costanza di matrimonio non erano in alcun modo prevedibili le difficoltà di pagamento del C [REDACTED] che avrebbero portato la banca nel 2016 a revocare le linee di credito concesse ed a chiederle l'adempimento delle obbligazioni garantite.

Nessuno dei creditori si costituiva per l'odierna udienza, fissata per la discussione; la reclamante insisteva per la concessione dell'esdebitazione e l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza ai sensi degli artt. 50 e 283 CCII.



Va preliminarmente dichiarata la contumacia di tutti i creditori reclamati, come in epigrafe indicati, in quanto regolarmente intimati e non costituiti.

L'istituto dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente risulta disciplinato dall'art. 283 del Codice della crisi.

Per quel che qui rileva, il comma 1 dell'art. 283 stabilisce che: *“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.”*

Il comma 7 stabilisce che *“Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.”*

Va altresì ricordato il comma 8 secondo cui: *“Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.”*



Va preliminarmente osservato che il comma 8 prevede rimedi di tipo diverso a seconda del contenuto della decisione di primo grado. Se questa è favorevole al debitore, ai creditori è consentito proporre opposizione. La specificazione secondo cui si instaura il contraddittorio tra il debitore e i “*creditori opposenti*” conferma che si tratta di rimedio riservato a questi ultimi (non presenti nella fase iniziale del procedimento e che così possono fornire al Tribunale informazioni, rilevanti per la decisione, taciute dal debitore e non conosciute dall’organismo di composizione della crisi). Il reclamo proponibile ai sensi dell’art. 50 CCII è genericamente riferito alla “*decisione*” del Tribunale. Il provvedimento reclamato, tuttavia, può essere di diverso tipo (e, quindi, diversi sono i potenziali reclamanti) a seconda dell’esito dell’istanza. Invero, può trattarsi:

- a) del decreto che rigetta l’istanza di esdebitazione;
- b) del decreto che, a seguito dell’opposizione dei creditori, conferma l’iniziale accoglimento dell’istanza di esdebitazione;
- c) del decreto che, a seguito dell’opposizione dei creditori, revoca il beneficio inizialmente concesso.

Nel primo caso – che è quello che qui interessa – il debitore ricorrente è l’unico soggetto interessato alla proposizione del gravame, che va proposto – nel contraddittorio con i creditori - alla Corte d’Appello.

Nel merito, fondamentale risulta l’analisi del requisito della meritevolezza del debitore, non essendo previsto il soddisfacimento di condizioni di natura oggettiva (tipicamente il pagamento di una parte del debito maturato, la cui previsione sarebbe illogica in quanto si porrebbe in contraddizione con le finalità dell’istituto, che si rivolge proprio a quei soggetti incapienti e, quindi, non in grado di soddisfare i creditori in quanto privi di reddito ovvero in quanto titolari di modeste disponibilità economiche destinate in via esclusiva al sostentamento proprio e della loro famiglia).



Nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 14 del 2019 si prevede che l'OCC, incaricato di istruire la domanda di esdebitazione, esponga gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle.

Appaiono di rilievo per la valutazione del presupposto soggettivo della colpa grave i primi due parametri, riferiti alla fase di formazione dell'indebitamento, mentre il compimento di atti di frode o il dolo (*id est* assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli adempiere) rende il debitore immeritevole del beneficio a prescindere da ogni indagine sulle motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l'obbligazione.

Circa le nozioni di colpa grave e di dolo è stato giustamente evidenziato che la prima può configurarsi in tutte le ipotesi in cui il debitore assume il debito in misura spropositata rispetto alla consistenza del proprio patrimonio e della correlata situazione reddituale, in spregio al basilare canone della ragionevolezza in forza del quale non sarebbe plausibile poterlo restituire alla prevista scadenza, mentre il dolo può prefigurarsi allorquando l'anzidetta obbligazione è assunta con la specifica consapevolezza di non poterla adempiere al suo scadere.

La valutazione sulla possibilità di restituire l'obbligazione non può esaurirsi in un giudizio di mera proporzionalità tra ammontare del patrimonio o dei redditi al momento dell'assunzione ed entità del debito, occorrendo indagare anche la sussistenza di ragioni, attinenti la persona del debitore, tali da fargli fidare nell'adempimento dell'obbligo restitutorio (ove così non fosse, perderebbe di rilievo la previsione di legge secondo cui risulta ostativa alla concessione del beneficio non qualunque condotta negligente del debitore bensì quella connotata da una colpa di particolare entità, fermo restando, però, che una sproporzione eclatante può costituire indice sintomatico della immeritevolezza del debitore sovraindebitato).



Qualora, come nel caso di specie, si tratti di debito assunto in forza di fideiussione, è essenziale compiere anche un'indagine sui rapporti con il debitore principale e la valutazione di meritevolezza deve essere formulata anche alla luce delle ragioni, di natura personale o patrimoniale, che hanno portato al rilascio della garanzia.

Non vi è poi dubbio che l'indagine sulla colpa grave del debitore deve tener conto, nel caso di debiti di natura bancaria, anche della condotta tenuta dall'istituto di credito. In tal senso appare significativa la previsione del comma 5 secondo cui *“ L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.”*

La disamina dei presupposti per l'esdebitazione della reclamante deve concentrarsi sulla fideiussione rilasciata in favore di Cassa [REDACTED] [REDACTED] giacché si tratta dell'unica circostanza evidenziata nella motivazione dell'impugnato provvedimento. Può, pertanto, desumersi che secondo il Tribunale le altre vicende debitorie della D [REDACTED] non risultavano ostative alla concessione del beneficio (e tale valutazione può essere condivisa sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi – favorevole all'accoglimento del proposto ricorso - cui è sufficiente rimandare in mancanza di contestazioni da parte dei creditori che, seppur ritualmente intimati, non si sono costituiti).

Osserva innanzitutto il Collegio che la documentazione dimessa in causa smentisce l'assunto del Tribunale secondo cui la D [REDACTED] non ha mai avuto disponibilità patrimoniali tali da consentirle di far fronte agli obblighi assunti. Appare sul punto di rilievo ricordare che la reclamante:



- contrasse matrimonio il 23 giugno 2001 con [REDACTED] C. [REDACTED], per poi separarsi consensualmente il 4 aprile 2014 (il matrimonio venne poi definitivamente sciolto con sentenza del 28 maggio 2019).
- svolse una qualche attività lavorativa soltanto nel periodo tra il 1996 e il 2004 ed esclusivamente per società riferibili al C. [REDACTED], e in particolare per [REDACTED] s.r.l., percependo redditi alquanto modesti (cfr. estratto conto previdenziale accluso *sub* doc. n. 3.b della nota 9.1.2023 del Gestore).
- l'8 novembre 2004 (ossia l'anno in cui cessò di svolgere attività lavorativa) acquistò la nuda proprietà di una villetta a schiera a Marano Lagunare (UD) per il prezzo di € 150.000,00;
- il 3 dicembre 2005 rilasciò la fideiussione *de qua*, a favore della Cassa [REDACTED] [REDACTED], a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società del marito [REDACTED] s.r.l., sino al "tetto" di € 150.000,00
- benchè avesse cessato la propria attività lavorativa e risultasse priva di reddito, il 3 ottobre 2006 acquistò un immobile in San Pietro in Cariano (VR) accendendo un mutuo di € 550.000,00 concesso dalla stessa Cassa [REDACTED];
- dopo aver ceduto l'immobile di Marano Lagunare (per l'importo di € 180.000,00) e ancora in costanza di matrimonio, nell'aprile 2010 aumentò l'importo garantito dalla fideiussione *de qua* a € 180.000,00.

Inoltre:

- con successivo mutuo del 23.7.2010 Cassa [REDACTED] erogò all'*ex*-marito della D. [REDACTED] un finanziamento di € 400.000,00, a fronte del quale l'odierna reclamante prestò l'assenso per consentire l'iscrizione di un'ipoteca di secondo grado sull'immobile di San Pietro in Cariano (VR);
- nel febbraio 2011, e cioè ancora in costanza di matrimonio, la reclamante consentì ad aumentare ancora l'importo garantito dalla cennata fideiussione, sino al "tetto" di € 432.000,00 (doc., 6, *cit.*);



- nel maggio 2014, a separazione dal marito ormai avvenuta e onde ripagare il residuo debito del C [REDACTED] garantito dall'ipoteca di secondo grado *ut supra*, la D [REDACTED] alienò l'immobile di San Pietro in Cariano. In tale occasione, la Banca prestò l'assenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte a suo favore sul cennato immobile, dando espressamente atto dell'integrale estinzione non soltanto del debito per il mutuo da ultimo erogato al C [REDACTED] nel 2010, ma anche del mutuo già concesso alla D [REDACTED] nel 2006;
- con comunicazione del 22 luglio 2016 la Cassa [REDACTED] revocò gli affidamenti concessi a [REDACTED] s.r.l. e intimò alla Sig.ra D [REDACTED], nella veste di garante, di pagare l'importo dovuto in forza della fideiussione.

L'immobile di Marano Lagunare è stato acquistato per il prezzo di Euro 150.000,00, sicché si deve presumere che il suo valore fosse almeno pari a quanto corrisposto. Analogo discorso è da farsi per l'immobile di San Pietro in Cariano, acquistato per il prezzo di Euro 450.000,00. Il patrimonio immobiliare, pur tenendo conto delle garanzie reali, aveva, pertanto, un valore superiore all'importo inizialmente garantito ed a quello oggetto del primo incremento.

Deve altresì tenersi conto della disponibilità economica di cui il nucleo familiare poteva contare in quegli anni. E' in tal senso significativa, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 283, comma 5, Codice della crisi, la concessione del finanziamento bancario di Euro 400.000,00 in data 23.7.2010. Vi è poi da dire che solo nel 2016 la banca revocò gli affidamenti: tale circostanza conferma che nel periodo nel quale si collocano il rilascio della garanzia e gli incrementi dell'importo inizialmente garantito, il marito della reclamante era soggetto dotato di un elevato merito creditizio, tale da consentirgli senza problemi l'adempimento delle obbligazioni che via via si assumeva nei confronti dell'istituto di credito.

E', pertanto, ragionevole ritenere che non sussistessero in costanza di matrimonio indici rilevatori di una condizione di insolvenza del coniuge, essendo altresì significativa la circostanza che il



C [REDACTED] abbia consentito alla reclamante di acquistare “in prima persona” gli immobili tanto di Marano Lagunare, quanto di San Pietro in Cariano, nonché di poter disporre della provvista necessaria nel tempo a onorare il mutuo ipotecario contratto per l’acquisto del secondo.

Ogni considerazione deve, come già detto in precedenza, tener conto anche dei rapporti tra debitore principale e fideiussore, non sufficientemente indagati dal Tribunale, che- come si dirà *infra*- ha dato rilievo ad una circostanza poco significativa, senza, invece, considerare che la fideiussione serviva per assicurare al marito della reclamante la concessione ed il mantenimento degli affidamenti in essere con la banca e che si giustificava anche in ragione dell’*affectio coniugalis* che legava la D [REDACTED] al C [REDACTED]. Va a quest’ultimo riguardo tenuto conto che il rilascio di garanzie da parte dei famigliari dell’imprenditore, anche se non titolari di redditi o patrimoni particolarmente elevati, costituisce prassi comune nel settore dei rapporti bancari, sicché ogni valutazione sulla colpa del fideiussore deve essere effettuata necessariamente con minor rigore, tanto più nel caso di specie nel quale analoga fideiussione era stata rilasciata dalla moglie del socio del C [REDACTED], sig.ra [REDACTED] M [REDACTED].

Il Collegio ritiene altresì che non possa negarsi il beneficio dell’esdebitazione sulla base del fatto che le entrate percepite grazie alla società garantita dalla fideiussione non costituivano la fonte esclusiva o principale del reddito del nucleo familiare in quanto tale argomentazione:

- non considera che il vantaggio derivante dal rilascio di una garanzia può essere anche futuro (es. la messa a frutto degli investimenti compiuti sulla base del credito concesso);
- introduce una limitazione contrastante con la *ratio* dell’istituto;
- dà per scontato, in assenza di prova, che il reddito assicurato dalla partecipazione e dall’amministrazione di [REDACTED] s.r.l. costituisse una minima parte di quello complessivamente percepito dal C [REDACTED] (la lettera della norma testé citata stabilisce che spetta all’autorità giudiziaria verificare la colpa grave nella formazione dell’indebitamento, e quindi la modestia degli



utili o dei compensi percepiti nella prospettiva assunta dal Tribunale, mentre è di per sé poco significativo il numero di società cui si riferiscono le partecipazioni detenute).

In ragione di tutte le circostanze di cui si è detto, la condotta tenuta dalla D [REDACTED] non può dirsi connotata da colpa grave, sicché il reclamo va accolto.

Quanto ai provvedimenti di competenza del Collegio, l'art. 283, comma 8, del Codice della crisi si limita a rinviare all'articolo 50, che al comma 5 così dispone: *“In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.”* Le statuizioni di competenza di questa Corte, tenuto conto delle specificità del procedimento, sono pertanto:

- la concessione del beneficio della esdebitazione;
- la rimessione degli atti al Tribunale di Verona affinché indichi le modalità ed il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 ed adotti ogni ulteriore provvedimento relativo alla concessa esdebitazione.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dei creditori.

P.Q.M.

- 1) Dichiara la contumacia dei creditori reclamati.
- 2) Concede il beneficio dell'esdebitazione a [REDACTED] D [REDACTED] e rimette gli atti al Tribunale di Verona affinché determini le modalità ed il termine entro il quale la reclamante è tenuta presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 ed adotti ogni ulteriore provvedimento relativo alla concessa esdebitazione.
- 3) Nulla sulle spese



Si comunichi

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.5.2023

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Tagliatela

